

Giudice C. Bruccoleri

Da Mensile italiano di soccorso, Gennaio 2000

CARLO BRUCCOLERI Presidente del Tribunale di Bolzano

È noto che nell'ipotesi di arresto cardiaco improvviso, è decisiva e spesso risolutiva la tempestività dell'intervento di defibrillazione.

Trattasi di "atto medico" non delegabile e non compreso nel rigido mansionario delle prestazioni che possono essere svolte dagli infermieri professionali, risalente al lontano 1974.

La comparsa sul mercato del Defibrillatore semiautomatico (strumento computerizzato di semplicissimo impiego, che fornisce automaticamente all'operatore la diagnosi e la quantità di energia da somministrare nel caso concreto) stimola il quesito di natura medico-legale se ed entro quali limiti l'impiego di tale strumento sia consentito al personale paramedico o addirittura al soccorritore che non appartiene al settore sanitario (agenti di polizia, vigili del fuoco, ecc.).

Il problema può essere affrontato da un duplice punto di vista.

A. può ragionevolmente dubitarsi che la defibrillazione effettuata con l'impiego dello strumento sopra descritto costituisca "atto medico" in senso proprio. Ed infatti, le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura, che fornisce automaticamente la diagnosi e la terapia più indicata, non lasciano alcun margine di discrezionalità all'operatore, sicché questi svolge esclusivamente un'operazione manuale di esecuzione di una terapia suggerita e la tempo stesso attuata dallo strumento. In altri termini, l'atto medico non promana dall'operatore, ma dalla macchina.

B. Il secondo profilo investe questioni di ordine generale. Il compito di un atto medico-chirurgico da parte di chi non sia a ciò abilitato concreta di regola il reato di esercizio abusivo della professione medica (articolo 348 C.P.). ma lo stesso ordinamento esclude la sussistenza del reato nel caso di "soccorso di necessità", ossia quando le circostanze impongono un intervento di urgenza. E certamente è il caso dell'arresto cardiaco improvviso, quando la situazione non consenta di intervenire altrimenti. Viene in rilievo innanzitutto l'Art. 593 C.P., che impone a chiunque, allorché trovi "un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo" di prestare l'assistenza occorrente o, se non è possibile dare avviso immediato all'autorità. Non precisa la norma in che cosa debba consistere "l'assistenza occorrente". Utili riferimenti vanno ricavati dalle circostanze particolari del caso e dei mezzi in possesso del soccorritore. Dalla norma in esame scaturisce dunque il dovere giuridico, oltre che morale, di prestare soccorso. Trova di conseguenza applicazione l'Art. 51 del C.P. che esclude la punibilità di chi abbia commesso un reato (nel caso di specie, l'esercizio abusivo di una professione) nell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica.

Viene in rilievo anche l'Art. 54 C.P., che esclude la possibilità di che abbia agito "per salvare altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona".

Può affermarsi, in conclusione, che la defibrillazione praticata in situazioni di obiettiva urgenza o di urgenza erroneamente e incolpevolmente supposta, con l'impiego di un Defibrillatore esterno semiautomatico da parte di personale sanitario non abilitato o da parte di persona estranea al settore sanitario, non costituisce reato e rappresenta attività lecita.

Ovviamente è molto più tranquillizzante, dal punto di vista medico-legale, limitarne l'uso a chi abbia svolto specifici corsi di formazione all'uso dell'apparecchiatura e conseguito specifica abilitazione.

Il problema, infine, potrebbe venire risolto normativamente, come è stato fatto nella Repubblica Federale d'Austria.